

DDL Delega fiscale (C. 1038)

VI Commissione Finanze
Camera dei Deputati

Il Contributo di Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

17 maggio 2023

Sommario

1. OSSERVAZIONI GENERALI	4
Principi Statuto contribuente (art. 4).....	5
Interpelli a pagamento (art. 4) – perplessità.....	5
Calendario fiscale, precompilate e modulistica (art.14) – osservazioni e proposte.....	6
Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali (art. 16 co.1/h)	8
Accesso piani di rateazione in 10 anni (art. 16 co. 1/c)	9
Uso dell'intelligenza artificiale (art. 2) e accertamento (art. 15).....	9
Riduzione oneri documentali (art. 2)	9
Procedimenti (art. 14-17) e facilitazioni accesso servizi precontenzioso (art. 2)	9
Violazioni meramente formali (art. 18)	10
“Evasione” di necessità (art. 18 co. 1/b)	11
Concordato preventivo biennale (art. 17)	11
Cooperative compliance (art. 17).....	11
2. REDDITI E IRAP (ARTT. 5, 6 E 8)	11
Riduzione aliquote Irpef (da 4 a 3) e flat tax incrementale persone fisiche (art. 5).....	11
Franchigia benefit e welfare (art. 5 co.1/f).....	12
Reddito imprese minori – proposta “competenza allargata” al posto della “cassa”	12
Reddito imprese Irpef in contabilità ordinaria (art. 5 co.1/g)	13
Reddito professionale Irpef (art. 5 co.1/f) – proposta “competenza allargata”	13
Riduzione Ires per chi investe (art. 6)	14
Allineamento base imponibile fiscale e civilistica reddito d'impresa (art. 6)	14
Irapp – superamento progressivo (art. 8)	15
3. ALTRE IMPOSTE (ARTT. 10-12)	16
Costi energia, accise e altre imposte produzioni sui consumi (art. 12).....	16
Imposta bollo libro giornale e inventari	16
Libri sociali – tassa vidimazioni	16
Imposta bollo fatture in <i>reverse charge</i> verso altri paesi unionali.....	16
Termini versamento bollo fatturazione elettronica (art. 17, comma 1-bis, D.L. 124/2019).....	16
Imposta bollo nota spese lavoratori (dipendenti, autonomi e assimilati).....	17
4. IVA (ART. 7)	17
Aliquote.....	17
Presupposti territoriali.....	17
Ridefinizione in chiave unionale del presupposto oggettivo.	18

Revisione della disciplina della detrazione	18
Detrazione fatture fine anno.....	19
5. IVA – PROPOSTE/RICHIESTE	19
Adempimenti Iva associazioni di categoria e sindacali	19
Estensione disciplina recupero Iva insoluti (forniture documentate da FE) e rispetto termini pagamento B2B.....	20
Termini fatturazione operazioni con pagamento anticipato attraverso carte di credito.....	22
Forfetari - termini versamento Iva acquisti in <i>reverse charge</i>	23
Trimestrali - termine annotazione acquisti in <i>reverse charge</i>	24
Esterometro - eliminazione duplicazione comunicativa corrispettivi consumatori esteri	25
Esterometro - esclusione per le vendite a distanza in regime OSS.....	26
Vendite a distanza art. 38-bis DL 331/93 in regime OSS - plafond, fatturazione e GDPR.....	26
Esterometro, precisazioni sanzionatorie	27
Esterometro, remissione <i>in bonis</i> scadenze II° semestre 2022	28
Intrastat - superamento compilazione elenchi con FE/esterometro (once only).....	29
Reverse charge edilizia e dintorni (semplificazione individuazione operazioni)	30
Acquisti interni in reverse charge elettronico (TD16)	31
Semplificazione dichiarazione annuale Iva.....	32
6. ALTRE PROPOSTE	33
Trasparenza erogazioni pubbliche in nota integrativa (art. 1 co.125 ss L. 124/2017).....	33
Cassetto unico crediti d'imposta e agevolazioni d'impresa.....	34
Cassetto unico delle deleghe d'impresa (e del contribuente).....	35
Impegno trasmissione dichiarativi e intermediari depositari scritture contabili	36
Certificazione unica ai forfettari - eliminare.....	36

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Di riforma fiscale e di semplificazione si parla ogni giorno da almeno 20 anni.

A quel periodo risale la riforma “Tremonti” di cui una delle cose rimaste (positivamente) per chi si occupa di fisco ed amministrazione aziendale è l’eliminazione dell’obbligo della vidimazione annuale dei libri contabili e sociali.

L’auspicio è che con la nuova riforma si trovi l’occasione di eliminare l’imposta di bollo, quantomeno sui libri (giornale ed inventari) non più soggetti a vidimazione (sia iniziale sia annuale (vedi oltre infra § 3).

Poi c’è stata la riforma del ’98, con l’introduzione dell’Irap (di cui accogliamo con assoluta speranza le previsioni dell’articolo 8 della delega sul superamento di questa imposta) e l’introduzione del modello Unico telematico (di cui non è rimasto nulla se non un costante e progressivo aumento del numero e della complessità dei quadri e delle istruzioni di Redditi, Irap, Iva, CU e 770) che ha dato avvio ad un processo di telematizzazione che ha portato la dichiarazione redditi in scadenza a fine novembre (prima si presentavano su carta e – 740/93 lunare a parte - la campagna dichiarativa terminava grosso modo il 31 maggio).

Successivamente quella del d.Lgs 175/2014 che ha portato dal 2015 al 2020 a 53 nuovi adempimenti ad impatto massivo (senza contare fattura elettronica e corrispettivi telematici) ancorché vada sicuramente riconosciuto come positivo il cambio di paradigma secondo cui il ravvedimento operoso è sempre possibile fino a quando non intervenga la notifica dell’atto di accertamento (o l’avviso bonario per le attività da 36-bis e 54-bis). Anche l’introduzione della fattura elettronica e dei corrispettivi telematici (anche se non vanno dimenticate le difficoltà iniziali di cui gli operatori si sono dovuti fare carico, né il fatto che alcune casistiche ed interpretazioni difettano tutt’ora di sufficiente trasparenza)¹ impongono l’eliminazione ridondante di richiesta di informazioni (non ci riferiamo alle precompilate Iva – che vanno bene per la rata del PNRR ma che – come dimostrano i numeri - agli operatori interessano poco).

Nonostante alcuni tentativi (apprezzabili per lo sforzo) la prima parte della precedente Legislatura non è riuscita a produrre molto anche per i molteplici provvedimenti emergenziali (Covid) che si sono susseguiti.

L’efficacia dell’azione dell’Agenzia delle Entrate nel recupero delle somme non versate è sicuramente migliorata in capo a chi già dichiara ma magari non versa per obiettive difficoltà (positive in tal senso quindi le linee guida dell’articolo 18 della delega) o (talvolta) mero disguido.

Confidiamo molto, senza posizioni preconcepite o per partito preso, nel disegno di riforma fiscale proposto.

Confidiamo e auspichiamo **soprattutto in una efficace semplificazione** (delle norme, degli adempimenti, del rapporto fisco contribuente in genere); semplificazione che **non deve essere unidirezionalmente** volta solo a semplificare ed efficientare l’attività di accertamento ma deve anche mirare a rendere lineari e non ridondanti le trasmissioni dei dati all’Amministrazione

¹ Si consideri, a mero titolo esemplificativo, l’assurda situazione in cui una fattura elettronica rifiutata dalla PA cessionaria/committente che è invece considerata validamente emessa dall’AdE (principio di diritto 17/E/2020) con duplicazione dei volumi emergenti anche nelle “precompilate” DAI.

finanziaria; l'introduzione della fatturazione elettronica consente di eliminare moltissimi di queste informazioni ridondanti ed il processo va quindi attuato².

Come evidenza da tempo il direttore dell'ADE **ci sono 800 leggi fiscali**.

Se ne prende atto ma va anche detto che l'AdE, in questi ultimi anni, ha pubblicato pochissime circolari e troppi interpelli spesso relativi a casi ridondanti (per il 2023, ad aprile, già a quota 309; sono stati 597 del 2022; 897 nel 2021 ecc.).

È chiaro che **non si possa più procedere di questo passo**: il fisco è diventato “**un elemento di confusione di massa**” anche per gli addetti ai lavori più esperti.

Come diremo nel prosieguo (formulando una proposta al riguardo) **non siamo tuttavia entusiasti** dell'ipotesi di introdurre **interpelli a pagamento** per ridurre il ricorso a detto istituto.

Siamo invece **favorevoli all'introduzione dei codici tributari** purché servano a produrre norme più chiare e conseguentemente meno prassi.

Valutiamo positivamente (art. 19) un **percorso in due tappe**:

- 1) prima si codifica l'esistente, a normativa invariata (salvo per disposizioni di coordinamento);
- 2) poi gli interventi successivi legati alle misure di riforma;

Nel mezzo (come prevede la Delega) il percorso di confronto con categorie, professionisti e la naturale mediazione politica che ne consegue.

Meglio agire prendendo i tempi necessari giacché **tutto serve tranne generare nuove complicazioni di massa e nuovi elementi di incertezza** (meglio una tregua normativa piuttosto che una riforma confusionaria e frettolosa).

Più nel dettaglio a seguire alcune osservazioni.

Principi Statuto contribuente (art. 4)

D'accordissimo (art. 4) con il rafforzamento del ruolo dello Statuto del contribuente (che invero meriterebbe di essere elevato a norma costituzionale inderogabile) e quindi: previsione generale del principio del contraddittorio a pena di nullità, rafforzamento obbligo motivazione atti, valorizzazione principio legittimo affidamento e potenziamento autotutela e impugnabilità del diniego.

Interpelli a pagamento (art. 4) – perplessità

Ci pare però in controtendenza e quindi **nutriamo perplessità circa l'intenzione di introdurre interpelli a pagamento** e, soprattutto, di subordinarne la praticabilità a interlocuzioni rapide (che molti già operano) solo a persone fisiche e contribuenti minori (avrebbe più senso il contrario, semmai, ovvero obbligare a ciò i “grandi” contribuenti. Per ridurre il ricorso all'interpello in presenza di documenti interpretativi già emanati **andrebbe** piuttosto **rimossa la previsione** secondo cui **l'interpello vincola l'amministrazione finanziaria solo verso l'interpellante**. Se il

² Si consideri, ad esempio, la possibilità di eliminare in quadro VT (ripartizione regionale fatturato verso consumatori finali) oppure di gestire attraverso la fatturazione elettronica/esterometro gli elenchi Intrastat (vedi oltre, infra § 5).

caso è identico – e la norma non è cambiata - andrebbe quindi riconosciuto che vale per tutti riducendo il ricorso a interPELLI fotocopia (salvo l'AdE non pubblici la revoca – ovviamente senza effetti retroattivi - del contenuto della dichiaratoria).

Una **soluzione di maggior equilibrio** potrebbe essere anche quella di dividere l'istruttoria dell'interpello in due fasi:

- una prima fase in cui l'AdE (la dRE competente) risponde, anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, segnalando all'interpellante (pur brevemente) la presenza di risposte analoghe oppure, laddove il caso non sia stato già affrontato e risolto, segnalando all'interpellante che il caso sarà affrontato dalla direzione centrale attraverso apposita risoluzione o circolare di portata generale;
- una seconda in cui l'interpellante, laddove ritenga di non aver trovato riscontro nella risposta di primo livello, con riferimento alla medesima istanza, chiede la formulazione di un parere ad hoc che – nel caso – si potrebbe anche convenire possa essere subordinato (purché si tratti di cifre ragionevoli) dal pagamento di un contributo.

Una procedura (app) standardizzata e abbinata anche al cassetto fiscale del contribuente (un po' come CIVIS) razionalizzerebbe, standardizzerebbe e renderebbe quindi più economici i processi, anche in seno alla Direzioni competenti.

Durante la digitalizzazione del quesito l'IA potrebbe infatti anche già segnalare all'istante la presenza di documenti di prassi che affrontano il tema rendendo pertanto superfluo (con le premesse citate) proseguire con l'inoltro dell'istanza.

Calendario fiscale, precompilate e modulistica (art.14) – osservazioni e proposte

Scadenze agosto e dicembre. Concordiamo sulla sospensione delle scadenze nei mesi di agosto e dicembre anche per la notifica di avvisi e cartelle.

Modelli precompilati con congruo anticipo. Se mettere a disposizione i modelli precompilati con congruo anticipo - come dice la delega – comporta la riduzione dei margini di operatività degli operatori (come è stato da luglio 2022 con l'esterometro), non stiamo parlando della semplificazione che serve ai contribuenti ma quella che serve all'ambizione, pur legittima, dell'AdE. La priorità deve essere quella rappresentata dal contribuente e i termini – soprattutto in materia di adempimenti Iva - vanno (ri)ampliati, non ridotti.

In Italia la stragrande maggioranza degli operatori sono microimprese e piccole imprese, gran parte delle quali affidano in outsourcing la gestione degli adempimenti: questo non va dimenticato.

Le precompilate per gli operatori Iva (così come in passato l'assistenza diretta dell'AdE) non ha mai funzionato.

È così anche per la prima fase sperimentale legata all'articolo 3 del D.lgs. 127/2015 e alla fatturazione elettronica.

Non può funzionare perché l'Iva è troppo complessa (pensiamo alle regole per la detrazione) e qualsiasi ipotesi di cambiamento (anche di semplificazione) deve fare i conti con la disciplina unionale.

A gravare il tutto le scelte in deroga che rinviando al meccanismo del *reverse charge* (per quest'ultimo si rinvia a qualche nostro suggerimento più avanti) e dello *split payment* (che ci piacerebbe veder sparire dal prossimo giugno anche se è già noto che non sarà così).

➡ Per qualche suggerimento di semplificazione per il *reverse charge* si rinvia nel prosieguo, infra § 5.

Semplificazione modulistica siamo d'accordo; ci sono tanti dati di cui l'AdE può fare a meno perché ha già le informazioni.

➡ Per qualche esemplificazione circa la possibilità dei dati da ridurre nella dichiarazione annuale Iva a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, si rinvia a quanto indicato nel prosieguo infra § 5.

➡ Per la riduzione delle informazioni attualmente da gestire nel modello Redditi in merito agli incentivi d'impresa, si rinvia nel prosieguo infra § 6 (cassetto unico crediti d'imposta e agevolazioni d'impresa).

➡ Laddove si considerasse l'ipotesi (vedi oltre quanto proposto, infra § 2, in merito alla "**competenza allargata**") di omogeneizzare per i soggetti Irpef le regole della determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, si potrebbe arrivare ad avere **unico quadro per i redditi da partita Iva** in luogo dei 3 quadri RE, RG ed RF.

Esterometro. Uno dei problemi più critici è legato alle scadenze dell'esterometro (soprattutto acquisti) entro il 15 del mese successivo (e in alcuni casi anche entro 12 gg se si vuole sfruttare questo strumento ai fini degli adempimenti Iva).

Questa scadenza è incompatibile con la gestione dei soggetti minori (soggetti con liquidazione Iva trimestrale) che – dati alla mano – sono pure disinteressati dalle precompilate dell'AdE (nessuno ha infatti validato i registri proposti dall'AdE lo scorso anno; l'AdE lo sa e per questo ha cambiato le regole lo scorso 12 gennaio).

Ha più senso proporre le precompilate ai mensili che ai trimestrali. L'AdE punta sui piccoli che affidano la contabilità a terzi invece che sui soggetti di maggiore dimensione che tengono la contabilità in proprio.

➡ Per maggior dettagli si rinvia all'analisi delle proposte riportate nel prosieguo, infra § 5.

Trasformazione, fusione e scissione societaria. Opportuno rendere omogenei i termini dell'articolo 5-bis del DPR 322/98 con quelli dell'articolo 5 prevedendo la presentazione della dichiarazione entro 11 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

Dichiarazione IMU. Ancorché la materia dei tributi locali sembri sfilata dalla delega la dichiarazione per variazioni ai fini IMU andrebbe allineata alla scadenza ordinaria della dichiarazione redditi (novembre).

Termini fatturazione/autofatturazione. Necessario estendere la tempistica della fatturazione differita anche al caso di incasso/pagamento anticipato rispetto alla consegna/spedizione dei beni.

➡ Per maggior dettagli si suggerisce l'analisi della proposta riportate nel prosieguo, infra § 5.

Forfettari. Per gli acquisti in *reverse charge* va consentita quantomeno la possibilità di versare l'Iva con le stesse scadenze dei contribuenti trimestrali.

➡ Per maggior dettagli si suggerisce l'analisi della proposta riportate nel prosieguo, infra § 5.

Forfettari e CU. Le istruzioni alla CU chiedono l'invio della certificazione anche per i compensi pagati ai fornitori suddetti pur non dovendo operare alcuna ritenuta d'acconto.

Dal 2024 l'obbligo della fatturazione elettronica sarà a pieno regime anche per i contribuenti in questione.

Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali (art. 16 co.1/h)

Siamo contrari ad alcune delle disposizioni attualmente vigenti che sembrano scritte più per agevolare “il cattivo pagatore” che il rispetto dei termini di pagamento fra le parti contrattuali.

Tale paradigma andrebbe rovesciato. In tal senso – senza pretesa di esaustività – si formulano alcune osservazioni.

- **Responsabilità solidale negli appalti.** Siamo contrari ad un sistema che gravi incondizionatamente sul committente incolpevole, per il mancato pagamento di stipendi, Tfr e contributi da parte dell'appaltatore o subappaltatore (art. 29 D.lgs. 276/2003), spingendo il primo a non pagare il secondo se non gli esibisce un DURC. **Siamo favorevoli, invece,** ad un sistema che coinvolga il committente laddove non rispetti termini di pagamento (tracciati) dei corrispettivi dovuti all'appaltatore (che quindi ha difficoltà a pagare dipendenti e oneri connessi).
- **Prestazioni labour intensive (DURF o sospensione dei pagamenti).** Siamo contrari a disposizioni che impongono ai committenti di sostituirsi agli organi preposti all'accertamento. L'articolo 17-bis del d.lgs. 241/97 (introdotto dall'articolo 4 del D.L.124/2019) prende le mosse dal fatto che in sede di controllo viene rilevato come *“in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzino come modalità per comprimere il prezzo offerto, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato”* attraverso -“talune volte”- *sodalizi in forma cooperativa o societaria “strumentali alla evasione delle ritenute”*. Nessuno contesta che detta patologia (fonte anche di concorrenza sleale fra le imprese) sia grave e debba essere contrastata. I fenomeni illeciti vanno contrastati, però, con la Guardia di Finanza e non delegandoli ai committenti creando, cioè, contrapposizioni e ostilità che portano al blocco - pure legalizzato - dei pagamenti. Il DURF l'Amministrazione finanziaria può facilmente estrarlo dai dati che già possiede: sa chi ha aperto da meno di 3 anni e sa se ha versato quanto dovuto (lo certifica nel DURF che chiede al committente di acquisire dal prestatore); **con la fattura elettronica conosce** anche il contenuto delle fatture e quindi il tipo di prestazioni (al massimo può imporre al prestatore di indicare una stringa identificativa della natura “labour intensive” nel blocco “altri dati gestionali” e chiedere al committente di vigilare sulla presenza di detta informazione ed eventualmente di regolarizzare con il TD20, ma nulla più). I dati che il datore di lavoro (appaltatore, subappaltatore o affidatario) deve dare al committente in merito ai dipendenti impiegati (nominativi, ore, retribuzioni, ritenute, ecc.), se non consegna il DURF, violano, invece, il principio del GDPR sulla minimizzazione nel trattamento dei dati personali e su questo non vi possono essere dubbi.
- **Recupero Iva insoluti e note di variazione in fatturazione elettronica.** Sarebbe opportuno agevolare procedure di autogestione che nel B2B, attraverso un meccanismo di note di variazione Iva in fatturazione elettronica (e pertanto monitorato dal Sistema Di Interscambio Entrate-Sogei), che consentano al fornitore di **recuperare immediatamente l'Iva sull'insoluto obbligando il cessionario all'immediato riversamento**, pena verifica tributaria mirata; tale soluzione agevolerebbe il rispetto dei termini di pagamento per evitare dette verifiche tributarie; nel caso di intervenuto fallimento del debitore l'Erario non rimarrà più irrimediabilmente danneggiato a fine fallimento giacché potrà insinuarsi ex ante (con annessi privilegi) al passivo fallimentare.

➡ Per maggior dettagli si rinvia all'analisi della proposta riportate nel prosieguo, infra § 5.

Accesso piani di rateazione in 10 anni (art. 16 co. 1/c)

Si condivide la prospettiva di rivisitazione e stabilizzazione della possibilità che il contribuente in difficoltà possa arrivare ad un numero di 120 rate. Per quanto riguarda le imprese, in particolare, tale approccio permette di non buttare al vento la capacità di resilienza che è una caratteristica innata soprattutto di molte PMI.

Uso dell'intelligenza artificiale (art. 2) e accertamento (art. 15)

Possiamo convenire per l'uso al fine della selezione delle posizioni da accertare, ma l'emanazione dell'atto di accertamento deve necessariamente essere prima vagliato dall'**intelligenza umana** con **obbligo di invito al contraddittorio** pena nullità dell'atto medesimo.

Della tecnologia va fatto un buon uso ma **non va commesso l'errore di rinunciare al controllo umano** di quanto gli algoritmi possano elaborare. Potrebbe risultare devastante.

Vanno garantite, in ogni caso:

- le massime misure di sicurezza (pseudonimizzazione, ecc.) dei dati aziendali e dei contribuenti in generale;
- la conoscibilità al contribuente della base sulla quale l'accertamento analitico (o altri processi automatizzati) si fonda.

Riduzione oneri documentali (art. 2)

Condivisibile il rafforzamento del principio (art.2 co.1/d) di rivedere gli adempimenti dichiarativi prevedendo *“la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso”*. L'auspicio è che la previsione non rimanga la solita affermazione di principio³.

➡ Per qualche esemplificazione circa la possibilità dei dati da ridurre nella dichiarazione annuale Iva a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, si rinvia a quanto indicato nel prosieguo infra § 5.

➡ Per la riduzione delle informazioni attualmente da gestire nel modello Redditi in merito agli incentivi d'impresa, si rinvia nel prosieguo infra § 6 (cassetto unico crediti d'imposta e agevolazioni d'impresa).

Procedimenti (art. 14-17) e facilitazioni accesso servizi precontenzioso (art. 2)

³ È appena il caso di ricordare, infatti, che nel senso delineato già depone:

- l'art. 6 comma 4 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) secondo cui *“al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”*;
- l'art. 7, co. 1, lett. f) del D.L. 70/2011 (decreto sviluppo), secondo cui *“i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni”*.

Reclamo e mediazione. La delega (art. 14-17) non sembra occuparsi delle procedure del precontenzioso. Rispetto alla prima bozza (art. 19) pare scomparsa l'abrogazione dell'istituto del reclamo e mediazione (art. 17-bis d.lgs. 546/92) oggi gestito dagli stessi soggetti (Agenzia delle entrate) che gestiscono l'accertamento e che sono parte dell'eventuale successivo contenzioso. **È un'anomalia** che a nostro giudizio andrebbe rimossa laddove si voglia auspicare ad un sistema più equo e trasparente nel rapporto fisco-contribuente.

Accesso agli sportelli. Va mantenuto e garantito a chiunque l'accesso - sempre più difficile e quasi ostacolato - **agli sportelli fisici** dell'Agenzia delle entrate.

Sono documentabili, peraltro, casi in cui l'accesso - previa prenotazione CUP - allo sportello dell'AdE di un professionista (per conto dell'assistito) fruisce di tempi più lunghi rispetto a quelli riservati al contribuente stesso. Pare quantomeno una discriminazione irragionevole.

Avvisi bonari e decorrenza 30 gg. Irragionevole altresì che lo sportello CIVIS - per gli avvisi bonari - non consenta un secondo utilizzo del canale obbligando l'utente a tentare - nella speranza di riuscire ad agire nei 30 gg utili - un dialogo allo sportello fisico. Spesso le risposte fornite sono sbrigative e non supportate da motivazioni convincenti rispetto a quelle di cui dispone il contribuente o chi lo assiste. La procedura CIVIS per gli avvisi bonari è utile ma andrebbe resa meglio fruibile garantendo un minimo di contraddittorio non certo reiterabile all'infinito ma nemmeno così sbrigativo. In subordine **la decorrenza dei 30 giorni** (per il pagamento con la riduzione premiale ad 1/3) **andrebbe quantomeno riconsiderata** - anche in caso di risposta negativa - **con decorrenza dalla risposta** dell'Agenzia.

Violazioni meramente formali (art. 18)

Auspicheremmo che, nel contesto delle previsioni dell'articolo 18 possa trovare spazio una più incisiva applicazione del **principio di non sanzionabilità delle violazioni meramente formali** già normato, in funzione dello Statuto del contribuente, dall'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. 472/97⁴. Norma che tutt'oggi esiste solo come esternazione di principio⁵; basti osservare che, secondo una rigorosa e formalistica interpretazione, per l'AdE⁶ l'emissione/trasmissione della fattura imponibile con un solo giorno di ritardo - il 16 anziché il giorno 15 - è comunque sanzionabile da € 250-2.000 (art. 6 co.1, ultimo periodo, d.lgs. 471/97) anche se l'Iva è versata tempestivamente nei termini.

Situazioni paradossali come quella illustrata andrebbero normativamente superate, precisando che *“non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo le violazioni rimosse in tempo utile a non generare alcun ritardato pagamento d'imposta, ferma restando che il contribuente potrebbe vedere compromessa la possibilità di fruire degli adempimenti precompilati proposti dall'Amministrazione finanziaria”*.

➡ In tal senso, per i ritardi in materia di esterometro (problematica particolarmente avvertita ancorché si tratti di una comunicazione), si rinvia anche all'analisi delle proposte riportate nel prosieguo, infra § 5.

⁴ “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.

⁵ Possiamo annoverare il caso in cui della recente circolare n. 6/E/2023 è stato ammesso che l'utilizzo inappropriato del codice natura nella fattura elettronica (non trattandosi di un dato normato dall'articolo 21) rappresenta un errore meramente formale laddove non incida sulla liquidazione dell'Iva (ferme restando le possibili discrasie ai fini precompilate Iva).

⁶ Leggasi risposta AdE 528/E pubblicata il 16/12/2019.

“Evasione” di necessità (art. 18 co. 1/b)

Per le sanzioni penali si condivide la prospettiva di escludere la rilevanza penale del mancato pagamento del tributo per situazioni sopraggiunte **non dipendente da fatti imputabili al contribuente** (si pensi alla comprovata difficoltà ad incassare i propri crediti, tanto più se verso la PA anche per forniture).

Altrettanto ragionevole attribuire rilevanza alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto.

Concordato preventivo biennale (art. 17)

Non potrà riguardare l'Iva per motivi legati a vincoli comunitari. Non abbiamo preclusioni e neppure preconcetti (ancorché l'esperienza dei primi anni 2000 non pare aver sortito particolare interesse). Dovrà trattarsi comunque di **una facoltà**.

Cooperative compliance (art. 17)

Attualmente l'applicazione ha interessato pochissime grandi aziende. Non siamo contrari all'ipotesi di allargamento - sempre facoltativo - del perimetro fermo restando che – anche per i costi della necessaria assistenza – si presume che la platea rimarrà molto di “nicchia”.

2. REDDITI E IRAP (ARTT. 5, 6 E 8)

Riduzione aliquote Irpef (da 4 a 3) e flat tax incrementale persone fisiche (art. 5)

Difficile esprimersi senza conoscere scaglioni e quali saranno le deduzioni e detrazioni riordinate e soppresse.

Va ovviamente escluso il taglio (retroattivo) delle detrazioni fiscali pluriennali, già in corso di fruizione, in particolare su interventi in edilizia.

Per il sostegno nel tempo di un settore trainante - quale l'edilizia, è opportuno comunque, mantenere delle agevolazioni purché ragionevoli ed entro misure che non azzerino la contrapposizione di interessi fra committente e appaltatore favorendo lievitazioni ingiustificate dei prezzi com'è avvenuto con il 110% ed il bonus facciate.

La previsione di una equità orizzontale che estenda la flat tax orizzontale anche al lavoro dipendente sembra legata all'esigenza di placare critiche già sostenute l'indomani della legge di bilancio 2023. A parità di costo il lavoro dipendente resta più tutelato; quello delle partite Iva non lo è per nulla. Per questo motivo si fatica a comprendere il motivo per cui la tassazione debba essere necessariamente identica, se non per continuare a dare voce allo stereotipo storico per cui l'imprenditore (la partita Iva) nei confronti del fisco ha una nomea cattiva al contrario del dipendente (anche se è l'imprenditore che si fa carico dei costi come sostituto).

Si tratta di una percezione oggi superata della definizione di evasore. E ciò è presto dimostrato. Abbiamo la Fattura elettronica e i corrispettivi telematici. L'evasione senza consenso non esiste più. L'AdE è in grado di accorgersene e va riconosciuto che in tal senso gli strumenti di "compliance" (le letterine) con cui l'AdE comunica al contribuente cosa sa (o pensa di sapere) del medesimo cominciano a funzionare (ancorché sempre e solo verso chi fattura/dichiara).

L'Iva è un'imposta che deve gravare sul consumatore (lo dice la direttiva comunitaria).

Perché quindi se ad es. l'idraulico prende € 150 con fattura e €100 senza fattura si parla di evasione riferendosi solo all'idraulico? Almeno in parte, non è evasore anche il consumatore dipendente (privato o pubblico) o di qualsiasi categoria?

Discorso di tenore diverso sono le frodi Iva e l'elusione internazionale.

Franchigia benefit e welfare (art. 5 co.1/f)

Il recente decreto lavoro (D.L. 48 del 4 maggio 2023) ha reiterato – pur con sfumature diverse ovvero limitate ai dipendenti con figli a carico – le misure introdotte nel 2022 (D.L. 115/2022 s.m.i.) per alleviare in capo ai lavoratori il problema emergenziale del caro bollette.

L'articolo 40 del citato decreto prevede – in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di benefit (art. 51 co. 3 TUIR) – limitatamente al 2023 la possibilità per il datore di lavoro considerare non imponibili in busta paga il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, comprese le somme erogate o rimborsate per le citate bollette, fino ad € 3.000 in luogo dell'ordinaria misura di € 258,23.

Al netto delle misure temporanee è appena il caso di osservare come l'ordinario limite di € 258,23 richieda un opportuno e adeguato aggiornamento (limite che andrebbe almeno raddoppiato).

La **riforma** – in senso alle previsioni dell'articolo 5 co.1/f - **dovrebbe essere l'occasione anche per attuare detto aggiornamento.**

In **subordine e/o in via correlata** andrebbe valutato di consentire, **entro limiti ragionevoli**, la deduzione per l'impresa – fra gli oneri sociali dell'articolo 100 del TUIR – delle somme che l'imprenditore valutasse di voler **volontariamente sostenere** (fuori quindi da obblighi contrattuali e/o informative sindacali) – per aiutare i propri dipendenti (uno o più) in momenti di **documentabile difficoltà** quali potrebbero verificarsi **a causa di malattie** (proprie e/o dei familiari) o comunque di **eventi imprevisti**, anche di natura economico congiunturale (come è stato di recente il fenomeno del caro bollette).

Reddito imprese minori – proposta "competenza allargata" al posto della "cassa"

La riscrittura dell'art. 66 del TUIR introdotta dalla manovra 2017 (determinazione del reddito "improntato" alla cassa) non ci è sembrata una riforma apprezzabile. Come testimoniano le numerose discussioni interpretative sul tema, la suddetta modifica ha aumentato la confusione e la complessità dei criteri di determinazione fra redditi della stessa natura.

Come Confimi Industria siamo sostanzialmente contrari ad un sistema misto cassa/competenza aggrappato ad interpretazioni "acrobatiche" (si pensi, ad esempio, all'interpretazione fornita nella C.AdE 8/E/2017 § 8.4 per le spese di prestazione lavoro); siamo contrari ad un regime che elimini la rilevanza reddituale delle rimanenze ma che poi te le chieda ai fini SS/ISA.

Ancorché non siano mai stati resi pubblici dati ufficiali, è *sentiment* diffuso fra gli addetti che l'adozione della "via di fuga" concessa dall'articolo 18 comma 5 del DPR 600/73 – sistema del registrato equivale a presunto pagato/incassato – sia stata adottata in misura pressoché totalitaria.

Si valuti a questo punto l'opportunità per le imprese minori (solo soggetti Irpef) di **reintrodurre il criterio di competenza** con la **semplificazione di considerare "tollerabili"** (cioè non sanzionabili) **gli errori** (di competenza, così come la mancata rilevazione delle rimanenze) **laddove sia rispettato il criterio del registrato** (sostanzialmente con le regole Iva o comunque nei 60 gg per le operazioni non Iva diverse dagli ammortamenti ed altre operazioni di fine anno); tale modalità ("competenza allargata") dovrebbe diventare l'unica modalità per tutte le imprese minori a **prescindere dalla contabilità adottata** (ordinaria o semplificata) nonché (in generale ancorché non minori) per le imprese in tassazione Irpef, con l'eccezione dei forfettari, superando l'esigenza di prevedere regole particolari dettate dal cambio regime.

Il **criterio** diventerebbe nella sostanza **non dissimile** a quello introdotto dal decreto semplificazioni (art. 8 DL 73/2022 s.m.i.) per gli errori di imputazione temporale scarsamente significativi (come definiti dagli OIC) per i soggetti con revisione legale del bilancio.

Per coniugare la rivisitazione del criterio con l'esigenza (ricercata nella revisione del 2017) di non generare esborsi di imposta a fronte di flussi attivi (fatture) non incassate (ovvero di pagare le imposte solo sui redditi finanziariamente conseguiti) potrebbe essere valutata la possibilità di consentire (facoltà) la **sospensione monitorata** e documentata dei mancati incassi (ad esempio facoltà di inserire una lista nel quadro RG di Redditi dei mancati incassi oppure, si veda, oltre, infra § 5, quanto proposto in termini di note di variazione Iva elettroniche per la gestione degli insoluti).

Tale impostazione consentirebbe altresì di eliminare l'esigenza di due diversi quadri dichiarativi (RG e RF), riducendo norme, modulistica ed istruzioni.

Reddito imprese Irpef in contabilità ordinaria (art. 5 co.1/g)

Nulla in contrario rispetto alla prospettazione di prevedere anche un regime opzionale basato sul modello Ires. L'impostazione ordinaria dovrebbe (a nostro giudizio) improntarsi tuttavia sul modello della tassazione Irpef a "competenza allargata" sopra tratteggiato.

Reddito professionale Irpef (art. 5 co.1/f) – proposta "competenza allargata"

La categoria dei professionisti non rientra fra gli associati Confimi Industria, sono quindi sicuramente più qualificate le proposte del CNDCEC, dei Consulenti del lavoro e delle associazioni professionali. Ci pare comunque di poter osservare che la gran parte degli studi – per la complessità dell'attività svolta e l'entità degli investimenti necessari – debba affrontare dinamiche non dissimili da quelle di molte imprese di servizi.

Pare opportuno, pertanto, suggerire l'ipotesi di valutare anche per detta categoria reddituale quanto sopra tratteggiato per le imprese minori con riferimento al **reddito determinato sulla base "competenza allargata"**. I professionisti, del resto, sono obbligati ad emettere la fattura non oltre l'incasso e pertanto **le distanze fra incassi e registrato Iva non sono così abissali**.

Ne gioverebbe la semplificazione dell'intero impianto normativo e della modulistica: quadri RE, RG e RF potrebbero diventare un **unico modulo per i redditi da partita Iva**.

Riduzione Ires per chi investe (art. 6)

Riduzione Ires (innovativamente, *ex ante*) per **chi investe** e **assume dipendenti** è, in termini di principio, processo condivisibile⁷. Fondamentale che il meccanismo di individuazione dei parametri sia però semplice. La verifica della condizione nei due anni successivi alla produzione del reddito agevolato potrebbe infatti non essere così agevole.

L'ACE comunque non dispiace come strumento per ridurre la pressione per chi reinveste gli utili in azienda favorendo la capitalizzazione e, indirettamente, gli investimenti. Andrebbe però rafforzata ed in tal senso un parametro abbinato all'incremento del costo del personale (riscontrabile dalla voce B9 del conto economico e/o comunque dagli archivi INPS) che riconosca un rendimento nozionale più elevato potrebbe forse risultare più semplice.

Allineamento base imponibile fiscale e civilistica reddito d'impresa (art. 6)

Assolutamente condivisibile (lo si auspica da almeno 20 anni) l'allineamento dei valori del bilancio (reddito) fiscale a quello civilistico. Fra le priorità:

- **eliminazione** del doppio binario nella valutazione dei crediti e debiti in valuta (art. 110 comma 3 Tuir);
- eliminazione della regola fiscale (art. 102 comma 2 TUIR) secondo cui, ai fini della deducibilità dell'**ammortamento** dei beni materiali, il coefficiente va **ridotto alla metà per il primo esercizio** (va lasciato spazio all'appropriata determinazione secondo i principi contabili);
- adozione, previa modifica al Codice civile, del metodo di contabilizzazione secondo il metodo finanziario per i beni detenuti in **leasing finanziario** realizzando un (automatico) allineamento della disciplina civilistica a quella fiscale (o tutt'oggi un vero e proprio rompicapo per i beni a deducibilità limitata);
- la deducibilità integrale dei costi di acquisto/acquisizione ed impiego delle **autovetture aziendali per le società** (idem per i redditi d'impresa in contabilità semplificata e i redditi di lavoro autonomo) **con dipendenti** che eccedono il numero di titolari/soci/associati e fino al numero massimo (o corrispondente ad un numero ragionevole) dei dipendenti a libro paga⁸; laddove detta deducibilità non dovesse essere prevista in modo integrale vanno quantomeno **rimosse le dicotomiche interpretazioni della prassi dell'Agenzia** delle entrate che da una parte assimila i benefit (auto uso promiscuo) ad amministratori e co.co.co. ai redditi di lavoro dipendente mentre, dall'altra, non riconosce il medesimo trattamento previsto dall'articolo 164 lettera b-bis del TUIE, ai fini della deducibilità;
- la deducibilità integrale dei costi di **trasmissione dati e telefonia** (quanto meno quella fissa) inequivocabilmente riconducibile a strutture imprenditoriali e professionali (stabilimenti ed uffici) localizzate nel territorio nazionale;

⁷ Sembra manchi analogia previsione per le imprese personali, salvo opzione per la tassazione assimilata all'IRES si ritiene.

⁸ Non può essere rispettoso della capacità contributiva il caso, ad esempio, di una realtà con due soci e 50 dipendenti che subisce l'indeducibilità dell'80% dei costi per l'intero parco auto (non di lusso) di 20 unità; per le spese d'impiego (ad esempio carburanti) la deducibilità integrale sarebbe tanto più giustificata a seguito delle novità che già dal 01/07/2018 impone la fatturazione elettronica per l'acquisto di carburanti ed il pagamento esclusivo con sistemi tracciati.

Inoltre:

- stop alla disciplina dell'inededucibilità (temporanea) degli **interessi eccedenti il 30% del ROL** (art. 96 TUIR)⁹, quantomeno per le società che non appartengono a gruppi societari transazionali;
- eliminare la **limitazione dell'80%** sulla possibilità di **recupero delle perdite** per i soggetti Ires (art. 84 Tuir);
- da chiarire – nel caso di **autovetture elettriche** - quale sia il limite massimo della deducibilità (art. 95 TUIR) per le auto prese a noleggio specifico o nel caso di autorizzazione all'utilizzo del veicolo personale del dipendente.

Irap – superamento progressivo (art. 8)

Apprezzamento per l'eliminazione progressiva dell'Irap¹⁰; anche a costo di introdurre un'addizionale (o sovrainposta Ires purché su base imponibile omogenea al reddito fiscale), **va eliminata.**

Chiaro che la sovrainposta/addizionale renderà palese (a tutto il mondo) quale sia il tax rate effettivo (quello nominale, attualmente del 24 + 3,9%, è chiaramente irrealistico) evidenziando la scarsa competitività del nostro sistema fiscale (ma questa è la realtà nei fatti). In attesa di condizioni che - ci si augura - consentano un giorno una riduzione generalizzata, sono sicuramente un contro bilanciamento condivisibile le riduzioni di aliquota IRES (art. 6 delega) per chi reinveste gli utili soprattutto in forza lavoro.

In merito al percorso progressivo di eliminazione dell'Irap riteniamo debba essere comunque prioritario il riconoscimento della deducibilità del costo del lavoro in tutte le sue forme (anche quello a tempo determinato su cui oggi ancora grava l'imposta). **Non piace**, però, se non come compromesso transitorio **l'irrilevanza del riporto perdite pregresse** ai fini di detta addizionale/sovrainposta.

⁹ Con tale disposizione, dal 2008, è stato spalmato su tutte le piccole imprese, nella forma di società di capitale, un gettito che in precedenza (con la *thin cap*) era previsto solo a carico delle imprese di più grandi dimensioni (ossia quelle oltre i limiti di applicazione degli studi di settore). La norma presenta elementi paradossali e fortemente iniqui: le banche danno meno credito, ma per l'aumento dei rischi chiedono interessi più alti (peraltro in aumento dal 2021) e su queste componenti le società devono pure anticipare l'IRES all'Erario perché (a causa della crisi prima e del Covid, poi) non hanno prodotto un reddito operativo lordo (ROL) sufficiente.

¹⁰ Dal 1998 l'Irap è fonte di **imposizioni inique e complicazioni gestionali indescrivibili** che si abbattono su chi produce in Italia favorendo la delocalizzazione. Il paradosso principale di questa imposta è sempre stato quello che, a parità di condizioni, grava meno su chi delocalizza o meccanizza che su chi impiega maestranze in loco. È un'imposta che grava, altresì, sulle imprese con bilanci in perdita violando il rispetto del dettato costituzionale della capacità contributiva. Con la riforma del 2008, con l'introduzione del **principio di derivazione** (della base imponibile dal conto economico), doveva diventare (si legge nella relazione alla Finanziaria 2008) *“il primo esempio di imposta diretta la cui base imponibile deriverà per intero dai dati di bilancio: tale opera di “sganciamento” dell'Irap dall'Ires, oltre a semplificare le procedure di autoliquidazione e di accertamento del tributo, avrà anche l'effetto, non secondario, di eliminare dai bilanci la rilevazione delle imposte differite Irap”*. In realtà, a distanza di anni, si può affermare che tale opera di semplificazione è risultata, dal lato pratico, decisamente disattesa. Ne è risultato, piuttosto, un complicato intreccio di regole e deroghe “nuove” che convivono con quelle vecchie. Passi significativi, sulla riduzione del prelievo, sono stati attuati nella precedente legislatura con l'introduzione (dal 2015) della deducibilità integrale del costo (residuale) del personale a tempo indeterminato. Complicatissima, però, la gestione compilativa nel quadro IS della dichiarazione IRAP che è stata opportunamente rimossa con il decreto semplificazioni del 2022 (D.L. 73/2022).

3. ALTRE IMPOSTE (ARTT. 10-12)

Costi energia, accise e altre imposte produzioni sui consumi (art. 12)

Opportuno eliminare definitivamente carbon e sugar tax (gestione troppo complessa e indeterminata), anche successivamente al 2023.

L'impennata vertiginosa dei costi dell'energia dal 2021 (ma i problemi risalgono a ben più lontana data) impone (a prescindere dalle misure temporanee) la **riduzione strutturale dei costi di detto fattore produttivo in qualsiasi modo purché efficace** (riduzione accise, credito d'imposta, ecc.). Il principio dovrebbe essere che gli operatori devono riuscire a produrre (ex ante) a costi competitivi per essere competitivi sui prezzi di vendita internazionali, vendere ed esportare (favorire così il saldo attivo della bilancia commerciale) e pagare le imposte (ex post) sugli utili, anche a scapito di una tassazione nominale più elevata, se dev'essere, ma con il pregio della trasparenza.

Imposta bollo libro giornale e inventari

Eliminare l'imposta di bollo sui libri contabili (libro giornale e inventari); eliminato da anni l'obbligo di vidimazione anche iniziale (L. 383/2011), **non si comprende** nemmeno quale sia il **presupposto** per chiedere ancora l'imposta di bollo su detti libri.

Libri sociali – tassa vidimazioni

Laddove non fosse possibile considerare l'eliminazione della Tassa vidimazioni, andrebbe anche in detto caso quantomeno abrogato l'obbligo di assolvimento del bollo (ritoccando laddove non diversamente possibile l'importo della tassa vidimazioni) superando contemporaneamente anche gli imbarazzi su calcolo e modalità di assolvimento nel caso di tenuta digitale (le CCIAA offrirebbero anche un servizio a tal riguardo).

Imposta bollo fatture in reverse charge verso altri paesi unionali

In ossequio al principio di alternatività Iva e bollo andrebbe precisato che l'imposta di bollo non è dovuta sulle fatture (art. 21, comma 6-bis, lettera *a*) del DPR 633/72) per le forniture in cui l'imposta è dovuta dal cessionario o committente nel proprio paese di stabilimento (servizi generali) o identificazione (altre ipotesi).

Termini versamento bollo fatturazione elettronica (art. 17, comma 1-bis, D.L. 124/2019)

Apprezzabile lo sforzo (art. 3 DI 73/2022) con cui – dal 2023 – è stata elevata da € 500 ad € 5.000 la soglia che consente di cumulare il versamento dovuto per i primi due trimestri con quello del III trimestre. Per completare la semplificazione andrebbe fatto l'ulteriore **sforzo di consentire il cumulo fino al IV** trimestre in modo che la stragrande maggioranza di contribuenti possa concentrarsi in un'unica scadenza entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Nell'eventualità può essere accettabile ridurre la soglia da € 5.000 a € 2.500.

Imposta bollo nota spese lavoratori (dipendenti, autonomi e assimilati)

Ferma restando l'opportunità di eliminare il bollo da quante più situazioni possibile, va colta l'occasione per chiarire inequivocabilmente che l'esonero dal bollo previsto dall'articolo 25 della tabella di cui all'allegato B del DPR 642/72 per le quietanze relative agli *“stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative ai lavori di lavoro subordinato”* sono riferibili anche alle note spese a piè di lita estendendo (o chiarendo che) il medesimo esonero vale anche per analoghe quietanze relative a qualsiasi reddito da lavoro (quanto assimilato al lavoro dipendente, quanto autonomo).

4. IVA (ART. 7)

Aliquote

Condivisibile allineare l'individuazione delle aliquote alle nomenclature combinate doganali.

Presupposti territoriali

Nulla in contrario in merito alla riscrittura delle norme sulla territorialità nella cessione dei beni distinguendo fra cessioni con trasporto e cessioni senza trasporto. Si ritiene **non debba però essere messa in discussione** per non danneggiare (come non è stato fatto nel '93 né con il d.lgs. 192/2021) le esportazioni delle nostre imprese ai fini della maturazione del plafond nelle operazioni verso l'estero:

- la praticabilità dell'articolo 58 del D.L. 331/93 alla cessione interna fra IT1 e il promotore IT2¹¹; al più da rivedere limitatamente alla codificazione degli insegnamenti della Cassazione (accordo fra IT1 e IT2 mirato al trasporto verso l'estero in partenza da IT1, senza che i beni entrino in Italia nella disponibilità fisica del cliente estero¹²; cessione con effetto traslativo fra IT2 e il cliente estero)¹³;

¹¹ L'articolo 58 è stato introdotto in Italia fin dal 1993 (contestualmente alla triangolare comunitaria di cui sopra) in analogia all'altra triangolare nazionale (quella verso extra UE di cui all'art. 8 del DPR 633/72) e detta estensione parrebbe trovare qualche fondamento anche nell'articolo 164 § 2 della direttiva (già art. 16, par. 2 secondo comma, Dir. n. 77/388/CEE) secondo cui quando gli Stati introducono (con riserva di consultazione del Comitato Iva) l'istituto del plafond, i medesimi *“esentano allo stesso modo le operazioni inerenti alle cessioni effettuate dal soggetto passivo alle condizioni di cui all'articolo 138, entro il limite dell'importo di quelle che ha effettuato alle stesse condizioni nel corso dei dodici mesi precedenti.*

¹² L'espressione letterale “a cura” o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari va interpretata in relazione allo **scopo della norma**, che è quello di evitare operazioni fraudolente che potrebbero avere luogo se il cessionario (leggasi IT2) potesse autonomamente decidere di inviare i beni in altro Stato unionale (o terzo), *“al di fuori di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente”* (leggasi IT1) ed è stato precisato che pertanto *“non è necessario che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo, essendo essenziale solo che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, secondo la comune volontà degli originali contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero”* (fra le altre Cass. n.14406/2014, n.1826/2019, n.606/2018, e 4098/2010); a tal riguardo, aggiungiamo, a nulla rilevando secondo l'interpretazione autentica (art. 13 L. 413/91) dell'art. 8 co.1/a del DPR 633/72 che la fattura sia emessa dallo spedizioniere o trasportatore *“nei confronti dei cedenti o altri soggetti”* (nel nostro caso IT1 o IT2).

¹³ Nelle cessioni intracomunitarie art. 41 co.1/a (o all'esportazione ex art. 8/a) il beneficio della triangolazione esteso al rapporto interno (IT1-IT2) *“è accordato solo nel caso in cui si sia interamente perfezionata la operazione di cessione, implicando questa il necessario trasferimento materiale del bene ceduto nel territorio dello Stato membro di destinazione (o nel Paese extracomunitario), ma non potendo invece ritenersi esaurita con il mero compimento di tale attività materiale, occorrendo che sia realizzato anche l'effetto traslativo del diritto di disposizione sul bene a favore*

- l'assimilazione (lato attivo) delle cessioni a destino (forniture con installazione/montaggio a cura del fornitore) alle cessioni intracomunitarie (art. 41 co.1/c del D.L. 331/93); a tal riguardo sarebbe tuttavia opportuno meglio declinare il momento di effettuazione di cui all'articolo 39, precisando che in tal caso l'operazione si considera effettuata all'ultimazione (installazione/montaggio) della fornitura, salve le previsioni del comma 2.

In tal senso va altresì salvaguardata l'apprezzabile estensione applicativa (risposta AdE 802/2021) del plafond alle cessioni intraunionali a distanza anche nel caso di adesione al regime OSS, a condizione di emettere fattura e di inserire la medesima nella dichiarazione annuale Iva (VE30), in analogia alla medesima operazione (art. 41 co.1/b D.L. 331/93) ove la normativa sia unionale che nazionale preveda invece l'obbligo di fatturazione. Inoltre, andrebbe valutato (anche per arginare possibili obiezioni dal versante Garante privacy, che non gradirebbe l'emissione della fattura verso consumatori se non per obbligo di legge o a richiesta del consumatore)¹⁴ di prevedere anche normativamente l'obbligo di detta fatturazione ai fini della fruizione dell'istituto del plafond (l'Agenzia poi dovrebbe magari fornire specifiche tecniche più precise su come gestire, in fatturazione elettronica/esterometro, detta situazione).

➔ Per maggior dettagli si rinvia all'analisi della proposta riportata nel prosieguo, infra § 5.

Ridefinizione in chiave unionale del presupposto oggettivo

Si condivide l'approccio (superando, ad esempio, diversa interpretazione per il caso di leasing finanziario traslativo con riscatto vincolante per la società di leasing), accompagnato da misure di coordinamento (o massiccia rivisitazione prassi)¹⁵ altri istituti (effettuazione, reverse charge e aliquote edilizia, rimborso Iva).

➔ Per maggiori dettagli in materia di reverse nel settore dell'edilizia si rinvia all'analisi della proposta riportata nel prosieguo, infra § 5.

Revisione della disciplina della detrazione

Nulla in contrario, considerando possibilità (e chiarendo i criteri) per individuare l'opportunità di separare l'attività sulla base di "settori" non necessariamente individuati con i codici Ateco.

Opportuno – in logica semplificativa – **mantenere il meccanismo del pro-rata** (afferenza per masse).

Fra le questioni da risolvere si segnalano anche le seguenti:

- **Contribuente che intende revocare la precedente opzione per la separazione ex art. 36.** L'opzione vale per almeno tre anni ma la norma (comma 3) dice che *"se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione, di cui all'articolo 19-bis"*. Letteralmente risulta impossibile revocare detta opzione nel caso in cui il contribuente continui ad acquistare beni ammortizzabili a meno che non si riconosca la possibilità, nell'anno in cui si vuole esercitare

del cessionario comunitario (od extracomunitario), solo in tal caso potendo configurarsi una "cessione di bene" ..." (principio di diritto in Cass. 22172/2013) ovvero, per dirla in termini più semplici, pur in presenza di effettivo trasporto, non può esserci l'articolo 58 nel rapporto interno se l'operazione realizzata dal promotore (IT2) verso l'estero non è una cessione articolo 41 con effetto traslativo.

¹⁴ Cfr. parere 9732234 del 22/12/2021.

¹⁵ Dal versante redditi e bilancio civilistico va, invece, attuato il passaggio alla contabilizzazione con il metodo finanziario in funzione della prevalenza della sostanza sulla forma (iscrizione del contratto, fin da subito, fra le immobilizzazioni materiali, ancorché con separata evidenza, con contropartita debito verso la società di leasing).

la revoca, di effettuare la rettifica del pro-rata per tutti i quindicesimi (o decimi) mancati al completamento del periodo di monitoraggio (come per il caso di mutamento di regime fiscale).

- **Forfetari che superano in corso d'anno la soglia di € 100.000** (novità LdB 2023). È necessario chiarire se, per gli acquisti di beni ammortizzabili effettuati ed entrati in funzione nella prima parte dell'anno, il contribuente: 1) non ha diritto ad alcuna detrazione per l'anno suddetto ma solo per i 4/5 degli anni successivi; 2) ha titolo ad effettuare la rettifica della detrazione anche per l'anno in corso ma in base ai giorni o dodicesimi (analogamente a quanto prevedono le istruzioni della dichiarazione annuale per il caso di operazioni straordinarie).

Detrazione fatture fine anno

Perfetto (finalmente) sancire – attraverso la modifica del dPR 100/98 – la possibilità di retro-imputare all'anno di effettuazione le fatture che arrivano entro il 15 gennaio dell'anno successivo (se poi si concederà anche oltre tanto meglio) eliminando l'eccezione¹⁶ che indubbiamente viola il principio di neutralità rendendo proibitiva la detrazione, ad esempio, nel caso di passaggio da regime ordinario a forfetario o di cessazione attività.

Ciò premesso riportiamo a seguire alcune ulteriori proposte specifiche in tema di Iva, essenzialmente orientate alla semplificazione per gli operatori.

5. IVA – PROPOSTE/RICHIESTE

Adempimenti Iva associazioni di categoria e sindacali

Con riferimento all'art. 7/g la relazione al testo della legge delega, nel ricordare le innovazioni già apportate nel dPR 633/72 dal D.L.146/2021 (passaggio delle operazioni nei confronti dei soci dal regime di esclusione a quello di rilevanza con esenzione), al fine di arginare la procedura d'infrazione 2008/2010, lascia presagire – in logica di coordinamento con gli obiettivi della riforma – un rinvio delle disposizioni diversamente efficaci dal 1/1/2014.

Considerato il rilevante impatto per il mondo associativo compreso quello sindacale e di categoria, **sarebbe gradito un chiarimento urgente** in merito ad un possibile rinvio della citata decorrenza.

Fra le questioni da comprendere (ante e post-riforma) i margini per non rientrare nell'obbligo della fatturazione elettronica nonché della certificazione attraverso i registratori telematici (rispettivamente art. 1 e 2 D.lgs. 127/2015).

Ad avviso di chi scrive, a normativa vigente, l'obbligo di fatturazione delle quote associative esenti dal 2024 nel rispetto delle condizioni dell'art. 10 co.4, sembra praticabile esclusivamente attraverso l'opzione per la dispensa degli adempimenti di cui all'articolo 36-bis (non è chiaro se e come sarà modificata a seguito della riforma).

Da comprendere anche le sorti del regime forfetario di cui alla L. 398/91 (e dei relativi esoneri certificativi e di fatturazione) per le associazioni che vi fanno ricorso.

In logica organizzativa diventa preminente comprendere quali e se saranno le modifiche che verranno introdotte in seno all'attuazione della delega.

¹⁶ La citata eccezione crea inutili complicazioni che non sono nemmeno più giustificabili a seguito dell'abrogazione, per l'effetto dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, della comunicazione dei dati fatture (c.d. spesometro) di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (art. 1, comma 916, della L. 205/2017).

Estensione disciplina recupero Iva insoluti (forniture documentate da FE) e rispetto termini pagamento B2B

Testo proposta

1. All'art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis, è inserita la seguente disposizione: “3-ter. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata anche in caso di insoluto a partire dalla data in cui il fornitore comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate, se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 5 agosto 2015 n.127; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica in coordinamento con la Guardia di finanza nonché le procedure di variazione in fatturazione elettronica che le parti devono porre in essere nel caso di successivo pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo”.

b) al comma 8, dopo “3-bis” è aggiunto “3-ter”.

2. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 3-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 nel testo risultante dalle modifiche apportate, si applicano alle variazioni avviate a seguito della data individuata dal Provvedimento indicato al comma 1 da emanare entro 6 mesi.

Motivazione di sintesi

La proposta mira ad introdurre un nuovo comma 3-ter all'articolo 26 del DPR 633/72 e non è in contrasto con quanto - assolutamente condivisibile-innovato dall'articolo 18, commi 1 e 2, del DL 73/2021 (Sostegni-bis) in merito al recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (comma 3-bis). La proposta **integra**, infatti, **la disciplina** dell'articolo 26 del DPR 633/72 proponendo un cambio di “paradigma” che – nell'obiettivo di favorire un circolo virtuoso per il rispetto dei termini di pagamento - sarà anche in grado di ridurre le perdite erariali dei recuperi Iva esercitati su crediti in procedura concorsuale (fin da inizio procedura per quelle avviate dall'entrata in vigore del decreto Sostegni-bis a seguito del novellato comma 3-bis).

Per evitare questioni di copertura la proposta emendativa è circoscritta al solo B2B e mira al contempo:

1) a risolvere, per il fornitore, il problema dell'Iva versata sui crediti insoluti consentendogli (facoltà) di operare la variazione di cui all'articolo 26 comma 2 obbligando conseguentemente il cliente (che invece ha detratto l'Iva non avendo ancora onorato il pagamento del corrispettivo) a riversarla all'Erario per gli effetti del comma 5 dell'articolo 26 vigente;

2) a promuovere il rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori privati attraverso l'effetto deterrenza rappresentato dal fatto che, se il cliente non procederà al riversamento dell'Iva, precedentemente detratta, secondo le procedure da individuarsi con apposito provvedimento, potrebbe subire delle verifiche mirate;

3) a ridurre lo stock di perdite che si riversano sulle casse Erariali per l'effetto dei recuperi effettuati dai fornitori su crediti in procedura concorsuale e che la procedura non è tenuta a riversare (a differenza di quanto è tenuto invece a fare un cessionario/committente *in bonis*); con

la proposta emendativa, invece, laddove il debitore dovesse fallire, l'AdE riuscirà ad insinuarsi fin da subito nell'eventuale fallimento anche per la variazione di cui al comma "3-ter" della proposta fruendo dei privilegi normalmente riservati ai crediti erariali e quindi concorrendo all'eventuale riparto dell'attivo fallimentare.

Maggiori dettagli della proposta

Gli operatori necessitano di strumenti di autogestione in grado di favorire il rispetto dei termini di pagamento e norme di maggiore equità che rovescino il paradigma di un sistema che agevola i cattivi pagatori e si finanzia dai loro fornitori. La proposta propone di sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l'estensione della fruibilità dell'istituto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del DPR n.633/72, ancorché limitatamente al B2B (cioè solo fra operatori soggetti Iva). Si ritiene che per l'estensione al recupero immediato degli insoluti "ordinari" **non serva copertura erariale** perché il recupero Iva del fornitore diventa automaticamente debito Iva del cliente soggetto passivo a differenza di quanto previsto per la variazione esercitata su un credito in procedura concorsuale.

Va osservato che anche laddove il cessionario/committente entrasse in procedura concorsuale prima di riversare l'Iva da variazione, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposito provvedimento attuativo, l'AdE avrebbe comunque la possibilità di insinuarsi nell'attivo con l'effetto positivo – potendo concorrere con privilegio al riparto dell'attivo procedurale – di una riduzione dello stock di perdite erariali da fallimenti che inesorabilmente si verificherebbe, invece, laddove il fornitore procedesse a procedura concorsuale attivata.

Va altresì precisato che la possibilità di consentire al fornitore, in termini generali, di emettere nota di variazione Iva è peraltro chiaramente ammessa dagli ampi margini **concessi dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE¹⁷**. L'introduzione della facoltà per il fornitore di esercitare il recupero obbligando – in tale evenienza - il cliente a riversare l'Iva precedentemente detratta produrrà effetti positivi per tutto il ciclo economico poiché – per l'effetto deterrenza - agevolerà un maggior rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori.

Questa un'ipotesi di possibile funzionamento che, previo **adeguamento dell'articolo 26 del DPR 633/72 (note di variazione)**, potrebbe essere delineata da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

- a) a fronte dell'insoluto del cliente soggetto passivo il fornitore dovrebbe avere la facoltà di emettere (fin da subito)¹⁸ una nota di variazione, in diminuzione, di sola Iva; in questo modo il fornitore potrebbe recuperare l'Iva precedentemente versata obbligando il cliente soggetto passivo inadempiente (che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore) a riversarla all'Erario;
- b) il fornitore attiva tale variazione attraverso comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica da gestire con apposite codifiche individuate del provvedimento attuativo) in modo che l'Agenzia medesima, o gli altri organi preposti ai

¹⁷ Esistono infatti ormai numerose posizioni della Corte di Giustizia che confermano la praticabilità del recupero a fronte anche di ordinari insoluti; fra queste la sentenza 23/11/2017, causa C-246/17 Di Maura, in cui viene precisato che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile all'infruttuosità di una procedura concorsuale che, come in Italia, può durare anche oltre 10 anni. E in funzione di tali insegnamenti cominciano a rilevarsi posizioni giurisprudenziali nazionali favorevoli anche ad un recupero che non debba necessariamente presupporre la definitiva infruttuosità della procedura concorsuale (cfr. C.T. Prov. di Vicenza n 145/2/2019; Cass 25896 depositata il 16/11/2020).

¹⁸ E non solo a seguito dell'infruttuosità delineata da procedura esecutiva individuale, concorsuale o altre patologie previste dall'art. 26 comma 2 e dal nuovo comma 3-bis.

controlli, possano celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta; per monitorare tale riversamento potrebbe essere introdotto l'obbligo per il cliente di utilizzare il modello **F24 elide** (riportante, fra le altre, la partita Iva del fornitore), in mancanza del quale l'Agenzia potrà attivare verifiche mirate al fine di avviare una immediata riscossione laddove il cliente abbia detratto l'imposta senza aver effettivamente pagato il corrispettivo della fornitura;

- c) per evitare problemi di disallineamento temporali fra recupero dell'Iva da parte del fornitore e il riversamento da parte del debitore, il Provvedimento potrebbe (se ritenuto significativo) individuare una data, successiva all'apertura della procedura, a partire dalla quale il fornitore potrà esercitare la detrazione dell'Iva in variazione da insoluto;
- d) nel periodo e nella misura in cui il fornitore incasserà successivamente il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva riversandola all'Erario (come prevedeva il comma 6 dell'art. 26 introdotto, ma poi soppresso, dalla legge di Bilancio 2016 e come sostanzialmente propone il nuovo comma 5-bis introdotto dall'articolo 18 del DL Sostegni-bis); al riguardo, come sopra, per agevolare il monitoraggio potrebbe essere introdotto l'obbligo di riversamento con il modello F24 Elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del cliente) a meno che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, comma 3-bis, del DPR 633/72 come, ad esempio, il perfezionamento di una procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc.;
- e) il cliente che pone rimedio al precedente insoluto potrà così tornare in "bonis" e detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva (come peraltro confermava il citato comma 6 e così come prevede il nuovo comma 5-bis).

La descritta procedura può sembrare complessa ma, in realtà, si rivelerà più semplice di quanto possa apparire, poiché l'effetto deterrenza, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l'immediata "vigilanza" dell'Agenzia delle Entrate (e/o della GDF), spingerà buona parte dei cessionari/committenti (e in particolare quelli che inopinatamente profittano) a essere più virtuosi nei pagamenti e quindi ad evitare l'attivazione della procedura stessa.

Termini fatturazione operazioni con pagamento anticipato attraverso carte di credito

Testo proposta

La lettera a) dell'articolo 21 comma 4 del DPR 633/72 è sostituita dalla seguente:

"a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, oppure effettuate attraverso piattaforma di e-commerce con pagamento tracciato tramite carta di credito, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;"

Motivazioni

Secondo l'Amministrazione finanziaria (in tal senso circolare AdE n. 18/E/2014 e C.M. 27/E/1975) non è ammessa la fatturazione differita di cui a dell'articolo 21 comma 4 lettera a) del dPR 633/72 (ovvero entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione) nel caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna/spedizione documentata da d.d.t..

Tale aspetto inibisce all'operatore la possibilità di emettere fattura differita (lato attivo) così come l'autofattura (lato acquisti) di cui al combinato disposto dell'articolo 21 comma 5 e articolo 17 comma 2, entro i termini differiti di cui sopra.

Per gli acquisti interni da non residenti extra UE effettuati attraverso le piattaforme di *e-commerce* che sono caratterizzate dal pagamento anticipato rispetto alla consegna/spedizione, detto aspetto è particolarmente critico poiché **impone l'autofatturazione entro soli 12 gg** (termine impraticabile per chiunque).

L'emendamento propone quindi la modifica della citata lettera a) riconoscendo la fatturazione differita nel caso di *e-commerce* indiretto con pagamento tracciato attraverso carta di credito. In questo modo il caso dei diffusissimi acquisti di beni tramite piattaforma da fornitori extra UE potrà essere gestito elettronicamente con il flusso XML TD19 **entro il giorno 15 del mese successivo anziché entro il (troppo stringente) termine di 12 giorni previsto** per la fatturazione immediata.

Diversamente, per evitare il rischio di pesanti sanzioni, gli operatori dovranno ripiegare – ai fini dell'adempimento Iva - su una gestione cartacea dell'autofattura a cui far seguire il flusso XML TD19 con validità ai soli fini dell'eterometro (in tal senso circolare AdE n. 26/E del 13/07/2022).

Il caso è diffusissimo. Si pensi all'acquisto, tramite piattaforme come Amazon (MKP), dal noto fornitore cinese "... Schenzen ..." (e varie formulazioni anagrammate), spesso identificato (ma non stabilito) in Italia.

Il paradosso oggi

Acquisto interno da Schenzen (CN) con d.d.t e pagamento differito	Acquisto tramite piattaforma da Schenzen (CN) con pagamento immediato (carta credito)
↓	↓
Autofattura entro il 15 del mese successivo	Autofattura entro 12 gg

Forfetari - termini versamento Iva acquisti in *reverse charge*

Testo proposta

Nell'articolo 1, comma 58, della legge n. 190/2014 è aggiunta la seguente disposizione:
"Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542."

Motivazioni

L'Agenzia delle entrate ha precisato che anche i soggetti forfetari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 sono soggetti passivi Iva quando effettuano acquisti in *reverse*

charge (circ. AdE 10/E/2016 § 4.1.2; circ. AdE 14/E/2015; circ. AdE 59/E/2010); detti acquisti devono pertanto essere sempre accompagnati (attualmente entro il 16 del mese successivo) dal versamento con F24 dell'Iva. Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui (articolo 38 comma 5 lettera c) del D.L. 313/93). **La proposta mira ad introdurre il termine trimestrale** (in luogo di quello mensile) entro il quale i soggetti **forfetari** possono procedere con il versamento dell'Iva relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del *reverse charge* interno e, ove previsto, internazionale. È paradossale, infatti, che soggetti di ridottissime dimensioni non possano quantomeno fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciute agli operatori più strutturati che applicano il regime della liquidazione Iva trimestrale ai sensi dell'articolo 7 del dPR 542/99 (16 maggio; 20 agosto; 16 novembre e 16 marzo). Per la proposta in analisi si ritiene non siano necessarie coperture, giacché la norma citata (comma 3) prevede che il versamento trimestrale sia maggiorato dell'1% a titolo di interesse.

Il contribuente ha la facoltà di eseguire il versamento mensilmente senza detta maggiorazione.

Il paradosso oggi

operazioni con Iva esigibile a gennaio	
↓	↓
Imprese minori, in contabilità semplificata, con volume d'affari fino a 500/800 mila euro	Contribuente in regime forfetario con ricavi/compensi fino a € 85.000
Versano l'Iva trimestralmente entro il giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento (art. 7 dPR 542/99) quale differenza fra Iva vendite e Iva acquisti	Non è soggetto ad Iva, tranne per gli acquisti in <i>reverse charge</i> (es. acquisto antivirus da fornitore estero; acquisto interno di beni da non residenti, ecc.); versa l'Iva su detti acquisti (con Iva indetraibile), tramite F24 entro il 16 del mese successivo all'acquisto
↓	↓
Versano l'Iva in oggetto entro il 16 maggio (scadenza 1° trimestre)	Versano l'Iva in oggetto entro il 16 febbraio

Trimestrali - termine annotazione acquisti in *reverse charge*

Testo proposta

Il comma 3-bis dell'articolo 7 del d.P.R. 542 del 14/10/1999 è sostituito dal seguente:
"I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331/93."

Motivazioni

Trattasi di precisazione normativa volta a chiarire che i termini previsti dall'articolo 7 del DPR 542/99 (come ampliati dalla Legge di Bilancio 2021) per le annotazioni nel registro di cui all'articolo 23 valgono sia per le operazioni attive che per quelle passive in inversione contabile. La precisazione normativa sarebbe peraltro in linea con il chiarimento già ufficiosamente offerto dall'Agenzia delle entrate in occasione del Forum Commercialisti organizzato da Italia Oggi (23 gennaio 2023).

Esterometro - eliminazione duplicazione comunicativa corrispettivi consumatori esteri

Testo proposta

La lettera a) dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è sostituita dalla seguente:

“a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, con esclusione, salvo emissione della fattura ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, di quanto oggetto di trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2;”

Motivazioni

L'Agenzia delle entrate è uscita in data 13/07/2022 con la circolare 26/E. Per quanto in oggetto il § 1.1. non ha fornito chiarimenti, bensì ha amplificato i dubbi degli operatori e sancito l'irrazionalità del testo normativo della lettera a) del comma 3-bis dell'articolo 1 del d.lgs. 127/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2021 e in vigore dallo scorso 1/7/2022. Il tema riguarda le **operazioni verso privati consumatori non residenti**.

L'Agenzia dice che l'adempimento *de quo* riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i consumatori, e precisa che in quest'ultimo caso l'obbligo comunicativo vige *“solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o **altro documento**”*.

Ne deriva che molti soggetti che effettuano operazioni territoriali soggette ad Iva italiana già certificate da documento commerciale attraverso il registratore telematico (si pensi **all'albergo, al ristorante, al meccanico che ripara l'autoveicolo** al turista straniero, al **barbiere**, ecc.) dovrebbero, dal 1/7/2022, anche trasmettere i dati ai sensi della citata lettera a). Non è peraltro chiaro come dette informazioni possano essere comunicate al SdI evitando la duplicazione degli archivi ai fini delle precompilate dell'Agenzia delle Entrate (la circolare non chiarisce nulla al riguardo). Non si comprende, in ogni caso, l'utilità di tale impostazione, giacché si tratta di corrispettivi già assoggettati ad Iva e già comunicati (ancorché in forma anonima) dai registratori telematici.

L'emendamento chiarisce che i corrispettivi relativi ad operazioni territoriali poste in essere verso soggetti non residenti (i.e. consumatori finali) e **soggetti ad obbligo del registratore telematico** non sono coinvolti dalla comunicazione esterometro, salvo emissione di fattura (non già elettronica SdI) per richiesta del cliente. In questi termini la norma non trova ostacoli con il parere del Garante della privacy n. 9732234 del 22/12/2021 che vieterebbe la sostituzione dei corrispettivi con la fattura, salvo obbligo di legge o richiesta del consumatore.

Esterometro - esclusione per le vendite a distanza in regime OSS

Testo proposta

La lettera a) dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è sostituita dalla seguente:

“a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, con esclusione, salvo emissione della fattura ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, di quanto oggetto di trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2 e di quanto oggetto degli adempimenti previsti per l'adozione dello sportello unico di cui all'articolo 74-quinquies e 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72;”

Motivazioni

La circolare 26/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate è tutt'altro che inequivocabile in merito al caso delle vendite a distanza intraunionali in regime OSS (ovvero verso privati di altri Stati membri e adesione allo sportello unico).

Non è in discussione l'esonero dall'obbligo di fatturazione che del documento commerciale (la normativa nazionale – in ottemperanza alla direttiva Iva – sul punto è già chiara), ma la circolare parla di **"altro documento"** ed è evidente come a fronte di dette operazioni molti – automaticamente attraverso la piattaforma di e-commerce - rilasciano dei documenti (o comunque messaggi) denominati "ricevute" con conseguente (alla lettera) obbligo comunicativo da esterometro che vanificherebbe la semplificazione del regime.

La proposta mira a chiarire **inequivocabilmente** che – salvo emissione della fattura richiesta dal cliente – **l'esterometro non è altresì dovuto per quanto oggetto di dichiarazione speciale trimestrale** ai sensi della disciplina dello sportello unico in vigore dal 1° luglio 2021.

In questi termini la norma non trova ostacoli con il parere del Garante della privacy n. 9732234 del 22/12/2021 che vieterebbe la sostituzione dei corrispettivi con la fattura, salvo obbligo di legge o richiesta del consumatore.

Vendite a distanza art. 38-bis DL 331/93 in regime OSS - plafond, fatturazione e GDPR

Testo proposta

All'articolo 74-sexies del DPR 633/73 è aggiunto il seguente comma:

“5) Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1, se emette fattura in deroga alla dispensa di cui all'articolo 74-quinquies, può computare le cessioni a distanza di cui all'articolo 38-bis del D.L. 331/93 agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9.

Motivazioni

La proposta, in aderenza al chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con le risposte d'interpello n. 802/E/2021 e n. 493/E/2022, sancisce normativamente che il fornitore residente può maturare il plafond come esportatore abituare solo per le cessioni in oggetto rinuncia dall'esonero dell'obbligo di fatturazione di cui all'articolo 74-quinques.

In questi termini la norma rassicura il contribuente rispetto a quanto previsto dal parere del Garante della privacy n. 9732234 del 22/12/2021 secondo cui l'emissione di fatture elettronica nei confronti di consumatori finale può ritenersi autorizzata, ai sensi del GDPR, *“unicamente laddove ciò sia previsto da un obbligo di legge ... ovvero avvenga su richiesta del consumatore finale”*.

Esterometro, precisazioni sanzionatorie

Testo proposta

Nell'articolo 11, comma 2-quater, del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: *“L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 127/2015, sia avvenuta entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ai fini di fruire della liquidazione Iva precompilata e del 31 gennaio dell'anno successivo ai fini di fruire della dichiarazione Iva precompilata”*.

Motivazioni

Con il testo dell'emendamento si propone di stabilire che eventuali comunicazioni tardive effettuate ai fini dell'esterometro in base alle nuove modalità della fatturazione elettronica in vigore dal 1/7/2022 (art. 1, comma 3-bis, D.lgs. 127/2015 come modificato dall'art. 1, comma 1103, della L. 178/2020 e dall'articolo 5, comma 14-ter del DL. 146/2021) non configurano anche violazione Iva ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 471/97 (omessa/tardiva fatturazione di operazioni imponibili, non imponibili, non territoriali o di omessa/tardiva applicazione del *reverse charge*) laddove l'operazione abbia regolarmente concorso alla liquidazione Iva mensile/trimestrale di riferimento o comunque sia stata trasmessa entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento laddove il contribuente voglia avvalersi dell'esonero dall'obbligo di tenuta dei registri Iva e – per i soggetti con liquidazione trimestrale - delle altre semplificazioni (precompilate LI.PE. e DAI) previste dall'articolo 4 del D.lgs. 127/2015 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 del 9/7/2021. L'invio entro il 31 gennaio dell'anno successivo potrà comunque garantire la fruizione della dichiarazione annuale Iva precompilata.

L'**emendamento**, nella sostanza, **codifica**, fornendo maggiore **certezza interpretativa**, quanto sostenuto dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 26/E del 13/7/2022 laddove precisa che:

- (i) l'emissione della fattura elettronica verso non residenti non è obbligatoria così come non è obbligatorio assolvere gli obblighi di integrazione/autofattura (cioè l'adempimento Iva a cui

fa seguito la doppia annotazione vendite/acquisti)¹⁹ mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite XML utilizzando il TD17, TD18 e TD19, ma il mancato/tardivo invio costituisce violazione dell'obbligo dell'esterometro (§ 2.7); rimane fermo che l'utilizzo elettronico di detti documenti in taluni casi - cioè quando tempestivo - può soddisfare contestualmente sia l'adempimento Iva che l'esterometro;

- (ii) il movimento di trasmissione dati (XML) *“avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento”* (cioè i 2 euro dell'art. 11, comma 2-quater, del D.lgs. 471/97) rimanendo però *“autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione”* (§ 2.10) e cioè degli ordinari adempimenti Iva; in tal senso viene anche ribadito (§ 2.8) che in caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non si concretizza *“in linea generale”* anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura fermo restando che detto adempimento è autonomo *“rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero”*.

La precisazione emendativa è opportuna per tranquillizzare sull'irrilevanza dei ritardi trasmissivi nel caso in cui gli stessi non incidano sulla corretta e tempestiva liquidazione periodica, in autonomia o attraverso le precompilate AdE dell'imposta ferma restando l'opportunità di modificare i termini di emissione delle autofatture per acquisti da fornitore extra UE come indicato nella proposta retro indicate. La **precisazione agevolerà la completa trasmissione dei dati** rendendo più completa ed affidabile la banca dati dell'Agenzia anche ai fini delle precompilate Iva.

Esterometro, remissione in bonis scadenze II semestre 2022

Testo proposta

All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunta la seguente disposizione: *«Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 le comunicazioni si considerano tempestive se trasmesse al più tardi entro la scadenza della dichiarazione annuale Iva».*

Motivazioni

La proposta mira a rimettere in bonis, per il II semestre 2022, gli operatori che hanno avuto difficoltà a gestire le nuove tempistiche in vigore dal 1/7/2022, mantenendo fermo l'uso della nuova modalità tecnica basata sulla procedura della fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni effettuate a partire da detta data.

Giova al riguardo ricordare che i **termini** che la norma impone da luglio, sono **troppo stringenti**, in particolare con riferimento alle operazioni passive: imporre la trasmissione di tali dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento è infatti incongruo, **in particolare per i soggetti** che liquidano **trimestralmente** l'IVA soprattutto nei casi in cui la **contabilità è gestita presso intermediari** (situazione che rappresenta, di fatto, la stragrande maggioranza dei casi riferiti a piccole e micro imprese).

Si tratta di informazioni che generalmente non sono disponibili prima di 15/20 giorni del mese successivo e quindi oltre la scadenza del 15 prevista dalle nuove disposizioni.


¹⁹ Si ricorda che l'integrazione è la tecnica richiesta a fronte di fornitori UE; l'autofattura quando il fornitore è extra UE.

Secondo un sondaggio promosso da Confimi Industria e ANC nel mese di maggio 2022 è emerso chiaramente come detta scadenza sia molto critica per gli operatori la gestione della nuova tempistica, in particolare per i suddetti acquisti degli acquisti. La tempistica è infatti inadeguata per l'87% degli operatori e per il 76,91% è molto critica perché è difficile rispettare la tempistica. Anche chi giudica utile la novità (il 7,78%) ha tuttavia espresso riserve sulla tempistica: il 3,95% considera infatti utile le novità in vigore dal luglio solo per la modalità e non anche per la tempistica.

Acquisti territoriali di servizi (TD17) o beni (TD19), diversi dalle importazioni (ad esempio acquisti tramite Internet di beni che si trovano già in Italia)

Le nuove regole prevedono l'invio del singolo flusso XML entro il giorno 15 del mese successivo all'arrivo della fattura (integrazione fattura fornitore UE) o di effettuazione dell'operazione (autofattura per acquisto da fornitore extra UE). Come giudichi l'impatto?

Novità utile sia per modalità che tempistica	32	3,83%	7,78%
Novità utile per la sola modalità	33	3,95%	
Novità molto critica (difficile rispettare i termini)	643	76,91%	87,44%
Novità mediamente critica	88	10,53%	
Novità irrilevante	40	4,78%	4,78%
Totale risposte	836	100,00%	100,00%
non risposto	5		
	841		



Si osserva, infine, che le nuove modalità hanno la finalità di agevolare l'AdE nell'acquisizione più celere dei dati ai fini di migliorare il processo delle precompilate.

Processo che - a maggio 2022 - è stato giudicato di interesse da meno del 2% del campione.

Intrastat - superamento compilazione elenchi con FE/esterometro (once only)

Testo proposta

All'articolo 1 del D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente comma: "4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono individuate le modalità compilative delle fatture elettroniche attive nonché dei flussi di trasmissione degli acquisti intracomunitari affinché, per le operazioni effettuate a partire dalla data individuata dal provvedimento, gli operatori possano scegliere di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93 attraverso la fatturazione elettronica per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni rese nonché per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, purché effettuata nei termini previsti per l'emissione delle fatture attive nonché entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura del fornitore comunitario.

Motivazioni

L'uso del TD01 (fatturazione immediata) o TD24 (fatturazione differita) compilato con l'integrazione dei dati "non fiscali" (nomenclatura combinata, modo trasporto, resa, provincia di partenza, ecc.) richiesti dagli elenchi Intra 1 (e che molti già indicano in fattura pur non essendo tali indicazioni obbligatorie), potrebbe portare al superamento della presentazione degli elenchi Intra 1-bis per le cessioni intracomunitarie (come già avviene dal 01/10/2021 per la più semplice gestione delle cessioni verso San Marino)²⁰ e Intra 1-quater dei servizi resi.

²⁰ Novità D.M. 21/6/2021.

È convinzione condivisa possa bastare **qualche piccolo accorgimento** ovvero individuare – ove necessario – regole comuni di compilazione del blocco “altri dati gestionali” della FE stabilendo descrizioni standardizzate in grado di permettere al sistema di intercettare i suddetti dati non fiscali; il resto lo farebbe l’implementazione dei gestionali aziendali.

Il tutto **oltre a razionalizzare** e ridurre gli adempimenti per i contribuenti che operano giornalmente in ambito comunitario, avrebbe il grande vantaggio per l’ISTAT di poter acquisire dall’Agenzia delle Entrate e/o Dogane già l’indomani del 15 del mese successivo (data entro cui gli operatori trasmettono le fatture differite) e quindi ben prima delle tempistiche attuali.

Ferma restando la facoltatività in una prima fase sperimentale, l’ipotesi potrebbe essere estesa anche alla gestione delle variazioni (Intra 1-ter e 1-quater) nonché alla gestione degli Intra 2 attraverso l’uso del TD18 (acquisti intracomunitarie di beni) e del TD17 (acquisti intracomunitari di servizi).

Gli elenchi, in sostanza, rimarrebbero necessari per i movimenti esclusivamente a rilevanza statistica (es. movimenti a scopo di lavorazione con rientro) o comunque nei casi di trasferimenti sospensivi con obbligo di compilazione degli elenchi (es. *call-off stock*).

La proposta risulta attuale tanto più se si considera la recente **proposta della Commissione europea** (COM (2022) 701 del 8/12/2022) di estendere a livello unionale la fattura elettronica come regola e di sostituire l’elenco riepilogativo (in Italia Intrastat) con una comunicazione dati di ciascuna cessione/prestazione entro 2 giorni dalla fatturazione (o dalla scadenza del termine di fatturazione) salvo **considerare esaustiva la trasmissione dei dati tramite le fatture elettroniche** conformi alla Direttiva 2014/55/UE.

N.B. della citata proposta della Commissione **Art. 4 § 49 e § 50) non si condivide**, però, la drastica **riduzione** dei termini **a soli due giorni** per l’emissione/trasmissione della fattura/comunicazione dati di cui alle sopra citate operazioni intracomunitarie. **Sarebbe semplicemente ingestibile per il 99,9% degli operatori** (nessuno dispone di una squadra di operatori intercambiabili nei processi di fatturazione; molte microimprese delegano pure questo processo in *outourcing*), **senza considerare** rischi di errori e sanzioni per ritardi che azzererebbe *de plano* i vantaggi offerti dalla fatturazione elettronica. È appena il caso di precisare che ci si augura che l’Italia manifesti la propria contrarietà su questo punto della proposta unionale così come per la proposta (§ 50 art. 4, cit.) **di eliminare** l’articolo 223 della direttiva ovvero della possibilità di emettere **fatture mensili riepilogative**.

Reverse charge edilizia e dintorni (semplificazione individuazione operazioni)

L’estensione operata dalla legge di stabilità 2015 ha formato oggetto di due circolari esplicative da parte dell’Agenzia delle entrate (la n. 14 e la n. 37/E del 2015) ma nonostante gli sforzi la disciplina rimane incomprensibile su molti aspetti. Emblematico, al riguardo, il fatto che a fronte di una norma “speciale” nella circolare 14/E/2015 (§ 1.4) l’Agenzia sia stata costretta (immaginiamo non senza imbarazzo) a precisare che il termine “completamento” edifici è stato utilizzato dal legislatore in modo “atecnico” non essendo rinvenibile né nell’art. 3 del TUE (Testo unico edilizia) né nella Direttiva Iva.

Non meno problematica la disciplina in vigore dal 2008 per i subappalti in edilizia (oltre 30 le circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, spesso con conclusioni contrastanti).

Si auspica una **rimodulazione normativa che semplifichi la gestione interpretativa** impostando la norma su **criteri semplici** in grado di assorbire (mantenendo ferma la finalità della norma) la gran parte delle criticità riscontrate in questi anni.

Ferma restando l'esclusione del meccanismo per le mere cessioni o somministrazioni di beni:

(i) l'inversione contabile di cui alla lettera a) ed a-ter) del comma 6 del DPR 633/72 **dovrebbe trovare semplicemente applicazione in tutti i casi in cui vi sia l'intervento di manodopera** (i.e. installazione o montaggio), **a prescindere dal grado di intensità**, eseguita nel settore (leggasi cantiere) edile (subappalti lettera a) o nell'edificio (prestazioni lettera a-ter) dal fornitore o da terzi per suo conto;

(ii) il tutto **a prescindere dall'inquadramento giuridico del rapporto contrattuale** (appalto o cessione con prestazione accessoria) e del settore di appartenenza ATECO del prestatore e del committente, ma con riguardo all'oggetto, ovvero agli immobili (subappalti lettera a) nonché agli edifici, compresi gli impianti ad esso serventi (prestazioni lettera a-ter).

Devono rimanere esclusi, invece, come opportunamente precisato nella circolare 37/E/2015, gli impianti funzionali al ciclo produttivo dell'impresa.

Acquisti interni in reverse charge elettronico (TD16)

Stando alla normativa vigente, lato cessionario/committente non è obbligatoria (a differenza dell'esterometro per gli acquisti da non residenti) la trasmissione di alcun flusso all'AdE.

L'invio del TD16 può essere utile tuttavia per chi vuole sostituire la conservazione analogica tradizionale con la conservazione sostitutiva a norma dell'integrazione.

L'adempimento da eseguire – ai fini Iva - entro il 16 del mese successivo non risulta tuttavia praticabile (tempistica troppo stringente), pertanto, **molti operatori rinunciano all'invio del flusso** con la conseguenza che anche la base dati dell'AdE (anche ai fini del rafforzamento della dichiarazione annuale Iva precompilata) risulterà sempre incompleta.


La problematica potrebbe essere ovviabile valutando di modificare l'attuale impostazione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica prevedendo che per le operazioni in *reverse charge* interno il flusso venga gestito come segue.

- il fornitore emette fattura elettronica indicando l'imponibile (es. 100), la specifica natura N6.x e **l'aliquota** dell'operazione (4 ... 22%) **ma non anche l'Iva** (totale fattura rimane 100);
- l'AdE, ai fini delle precompilate, applica in automatico il *reverse charge* nella posizione del cessionario/committente leggendo l'aliquota e l'imponibile dalla FE del fornitore rendendo irrilevante (a tal fine) l'invio del flusso TD16 (salvo nei casi di rettifica da parte del cessionario/committente).

Secondo un sondaggio promosso da Confimi Industria e ANC nel mese di maggio 2022 è emerso chiaramente che la proposta piace al 70% di chi ha risposto ad un quesito mirato a comprendere il gradimento della suddetta prospettazione (gli operatori sono in sostanza preoccupati che l'uso del TD16 non venga imposto per legge; la cosa va ovviamente scongiurata).

Condivido (la soluzione scongiura l'ipotesi di una futura imposizione normativa dell'uso obbligatorio anche del TD16)
Non condiviso
Non so
Totale risposte
non risposto

413	48,02%	Condivido	70,72%
171	19,88%	Non condiviso	29,28%
276	32,09%		
860	100,00%	584	100,00%
10			
870			



L'impostazione non sembra contrastare con la normativa primaria laddove si osservi che:

- 1) né l'articolo 226 della direttiva impone il riporto in fattura dell'annotazione "inversione contabile", né la normativa nazionale (i.e. art. 17 comma 5 DPR 633/72) vieta al fornitore di esporre l'aliquota;
- 2) il punto 11-bis del citato articolo 226, letteralmente, non è una deroga al numero 9 (né agli altri punti) e pertanto (se non fosse per i chiari precedenti di prassi e per le specifiche della FE) non sarebbe assolutamente improprio affermare che - a stretto rigore - nelle operazioni in rc interno - l'indicazione dell'aliquota sarebbe pure un obbligo (come la base imponibile, il prezzo e gli elementi degli altri punti della norma) accanto all'obbligatoria annotazione "inversione contabile"; discorso diverso ovviamente nelle operazioni intracomunitarie (che non interessano la natura N6.x) dove l'Iva deve essere quella del paese del cessionario/committente e non quella del paese del fornitore.

Semplificazione dichiarazione annuale Iva

Ci sono almeno tre cose che l'introduzione della fatturazione elettronica/esterometro e dei corrispettivi telematici può rendere superflua nel modello dichiarativo:

- 1) il **quadro VT** che, dal modello Iva 2005, richiede (ex art. 33, comma 13, D.L. 269/2003) la ripartizione regionale delle operazioni verso consumatori finali;
- 2) l'eccesso di dettaglio informativo nel **quadro VJ** degli acquisti in *reverse charge* sia interni che internazionali; il codice natura imposto nella fatturazione elettronica emessa dal fornitore già permette all'Amministrazione finanziaria di effettuare le rilevazioni statistiche di proprio interesse; **4 soli rigi, invece degli attuali 18**, potrebbero essere più che sufficienti (acquisti interni in r.c.; acquisti da non residenti in r.c.; estrazioni dai depositi fiscali Iva; acquisti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter per lo *split payment*);
- 3) ripartizione statistica degli acquisti (VF28 e VF29) che appare superflua (sicuramente per il VF28).

Con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti forfettari e minimi (che sarà a pieno regime dal 2024) non si vede il motivo di continuare a chiedere in futuro, nel rigo **VF19**, l'importo degli acquisti effettuati presso detti fornitori.

In **unico rigo VF** (in luogo del VF21 e VF22) potrebbe essere altresì raggruppate tutti gli acquisti con limitazione alla detrazione tanto di natura oggettiva (art. 19-bis2), quanto quelle legate a situazioni legate all'impiego (art. 19 co.2 e co.4) o soggettive (art. 36-bis), diverse dal caso del pro-rata (VF34).

Dette informazioni andrebbero quindi quanto prima eliminate dalla modulistica della dichiarazione annuale riducendo la mole di informazioni (e le pagine delle istruzioni) inutili ai fini del processo di liquidazione del saldo annuale.

Per quanto riguarda la comunicazione delle opzioni (quadro VO) rilevanti in base al principio del comportamento concludente ben venga la segnalazione (ex post) nel modello dichiarativo, la cui acquisizione sarebbe altrettanto utile venisse riportata – per memoria - nel cassetto fiscale del contribuente.

6. ALTRE PROPOSTE

Trasparenza erogazioni pubbliche in nota integrativa (art. 1 co.125 ss L. 124/2017)

Rappresentiamo la seguente “banale” ma importate - per gli operatori – esigenza di “sistemare” (in uno dei prossimi provvedimenti utili) la disciplina informativa sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche percepite, fugano inutili dubbi in materia, circa il fatto che anche **tutte "le società di capitali"** (e non solo gli enti come letteralmente si esprime l'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 73/2022) possono ottemperare alla disciplina attraverso la pratica di deposito del bilancio alla CCIAA, comprese quindi le microimprese ex art. 2435-ter comma 2 c.c. (che potranno così agire attraverso il campo testuale previsto dalla tassonomia XBRL PCI 2018-11-04, sezione “Bilancio micro, altre informazioni”).

Testo proposta

All'articolo 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 è aggiunto il seguente periodo: *“Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti e le società di capitali che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, anche attraverso l'istanza XBRL di deposito del bilancio al Registro Imprese, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio nell'anno successivo”.*

Il comma 6-bis dell'articolo 3 del D.L. 73/2022 è abrogato.

Motivazioni

Con l'art. 3, comma 6-bis, D.L. 73/2022 (conversione del decreto semplificazioni in vigore dal 20/8/2022) è stato precisato che *“fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del*

*bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio **dell'anno successivo**".*

L'emendamento propone di sopprimere detta disposizione e di **collocarla** quale periodo aggiuntivo del **comma 125-bis** dell'articolo 1 della legge 124/2017 **precisando espressamente** che riguarda "enti e le società di società" anche attraverso l'istanza XBRL di deposito del bilancio al Registro imprese.

Anche dagli atti dei lavori parlamentari (AS 2681, dossier 560/1 del 1/8/2022) non risulta infatti inequivocabile che la novella consenta (quale alternativa alla pubblicazione sul proprio sito internet) la pubblicazione attraverso la nota integrativa per le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata o comunque attraverso l'istanza XBRL (all'uopo già predisposta dal 2018) per le microsocietà di capitali esonerate dalla nota integrativa.

Sarebbe assurdo concludere che piccole società senza un proprio sito internet debbano perdere tempo a chiedere la pubblicazione sul sito della propria associazione di appartenenza quando l'informazione è già agevolmente inseribile in nota integrativa o comunque nell'istanza XBRL.

Per evitare equivoci con la riscrittura si propone altresì di sostituire la locuzione "**dell'anno**" con "**nell'anno**" successivo non avendo alcun senso ipotizzare che l'informativa relativa alle erogazioni percepite nell'anno xxx0 possano essere comunicate con il bilancio presentato nell'anno xxx2 anziché xxx1 (tale interpretazione letterale risulterebbe contraddittoria rispetto all'inciso "fermo restano il termine del ...").

Cassetto unico crediti d'imposta e agevolazioni d'impresa

L'esperienza recentemente vissuta con gli aiuti Covid-19 e l'autocertificazione *Temporary Framework* (D.M. 11/12/2021 e Provv. AdE 233822/2022 s.m.i.) è solo la goccia che spinge ad un **ripensamento generale** – nell'interesse semplificatorio tanto della PA quanto dei contribuenti - **sul modo di gestire le istruttorie, l'erogazione, la fruizione e il monitoraggio dei vari incentivi** destinati agli operatori economici (imprese e professioni).

La gestione, di una parte del tutto, attraverso la dichiarazione redditi (RU e RS) è inadeguata, troppo complessa e non dialoga in tempo utile con le esigenze informative trasversali di Amministrazioni diverse (si pensi, ad esempio, in materia di credito d'imposta investimenti e R&S oppure per il credito d'imposta investimenti 4.0 alla comunicazione via PEC istituita dal MISE²¹ per avere in tempo utile le stesse informazioni che l'AdE chiede con il quadro RU).

Serve uno sforzo che coinvolga tutta la PA (Ministeri competenti, Regioni, CCIAA, ecc.), previo il confronto con le associazioni che rappresentano le imprese e i professionisti, affinché si studi l'**ipotesi di creare un portale unico digitale** a cui tutte le amministrazioni di volta in volta coinvolte (MISE per Sabatini; AdE per crediti imposta investimenti; Mibact per credito imposta pubblicità; CCIAA per i sostegni locali, ecc.) dovranno fare riferimento al fine di progettare le istruttorie delle singole misure (contributi a fondo perduto, crediti d'imposta, sgravi, detassazioni ecc.).

Così facendo:

- la singola amministrazione competente dovrà pianificare per tempo (prima di aprire l'accesso alle agevolazioni) tutto quello che serve ai vari fini (anche statistici o di controllo della contabilità pubblica) **compreso**, in particolare, **l'aggiornamento** (ove necessario) **del Registro**

²¹ Decreti dirigenziali (MISE) del 6/12/2021.

Nazionale Aiuti (RNA) e l'informativa sulla trasparenza ex art. 1 co.125 ss L. 124/2017 (tale aspetto, peraltro, s'incasta a perfezione con le modifiche alla citata L. 124/2017 previste dall'articolo 7, co.2, del disegno di legge AS 571/2023 – delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazioni delle relative procedure – nella parte in cui, in funzione del rafforzamento del ruolo da assegnare al RNA, si prevede – come spiegato nella relazione al DDL - che detto registro assolvà a qualunque onere pubblicitario e di trasparenza previsto sia a carico dell'Amministrazione che dei beneficiari”);

- eventuali richieste d'integrazione di dati dovranno essere gestite esclusivamente attraverso detto portale (l'amministrazione avviserà l'interessato attraverso PEC e con messaggio all'accesso dell'utente stesso al proprio cassetto);
- **null'altro** potrà/dovrà essere gestito attraverso modalità diverse (**stop quindi il quadro RU e RS dal modello redditi**; stop istanze e/o autocertificazioni inviate in mille modi diversi);
- il portale dovrà essere **collegato al Registro imprese e all'Anagrafe tributaria** (ed eventuali altre amministrazioni competenti) per acquisire a flusso continuo, in automatico, tutto quello che è già previsto in detti archivi pubblici (i.e; informazioni anagrafiche, bonifici dei contributi erogati, importi dei crediti d'imposta speciali compensati con F24, detassazioni operate in RF redditi e/o Irap, ecc.);
- gli **operatori beneficiari**, con Spid e CNS, dovranno fare tutto esclusivamente da questo portale, compresa (ove necessario) l'eventuale delega all'intermediario (ad esempio la banca che finanzia gli investimenti, per la Sabatini).

In questo modo **ogni operatore economico avrà a disposizione un proprio cassetto** con tutte le informazioni – anche storiche – che lo riguardano.

A regime si potrebbe pertanto anche **superare l'attuale disciplina della trasparenza in nota integrativa bilancio** o sito internet (art. 1 co.125 ss L. 124/2017) consentendo al singolo di abilitare (entro aprile/giugno dell'anno successivo) la visualizzazione agli stakeholders dei contributi e sovvenzioni dal medesimo percepiti, laddove ciò non sia automaticamente già previsto dalla disciplina del R.N.A..

Cassetto unico delle deleghe d'impresa (e del contribuente)

L'Amministrazione finanziaria (AdE, AdER, AdDM, INPS, INAIL ecc) dovrebbe concordare una procedura unica (interoperabilità dei sistemi) attraverso il quale il contribuente possa – attraverso Spid, CNS o CIE - delegare (e monitorare) le deleghe assegnate ai propri consulenti (anche più d'uno ovviamente).

Oggi ogni pubblica amministrazione procede per proprio conto (cassetto fiscale, delega a trasmissione/consultazione fatture elettroniche, cassetto previdenziale artigiani/commercianti, consultazione prospetti detrazione Iva importazioni reingegnerizzate, ecc.).

Si auspica che nel senso citato possa trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 14 co.1/f della delega laddove prevede l'ampliamento e la semplificazione delle modalità per il rilascio delle deleghe ai professionisti abilitati.

Impegno trasmissione dichiarativi e intermediari depositari scritture contabili

Nel caso in cui l'intermediario cui si rivolge il contribuente sia anche depositario (dichiarato ex art. 35 DPR 633/72) delle scritture contabili, appare ridondante richiedere la compilazione nel frontespizio dei vari dichiarativi della data dell'impegno assunto.

Tale informazione andrebbe circoscritta ai rapporti con intermediari non stabili (la compilazione andrebbe cioè resa facoltativa quando l'intermediario è anche depositario direttamente – o tramite propria società di servizi ai sensi della disciplina del visto di conformità – delle scritture contabili del contribuente).

Certificazione unica ai forfettari - eliminare

Con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica anche ai forfettari e minimi (che sarà a pieno regime dal 2014) non si vede il motivo di chiedere, attraverso la CU, l'importo dei compensi pagati ai soggetti in questione.